



Brescia, 14 novembre 2013

Alla c.a.
prof. Pietro Reghenzi
Presidente ADASM-FISM

Prot. 691/13

Oggetto: chiarimenti inerenti i titoli di qualificazione professionale e l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia alla luce del DPR 175 del 2012

Gentilissimo dott. Pietro Reghenzi,

su indicazione di don Raffaele Maiolini, direttore dell'Ufficio per l'Educazione, la Scuola e l'Università, di cui io sono parte in qualità di responsabile per l'IRC, sono a comunicare alcune linee di indirizzo da tener presente rispetto al tema in oggetto.

Infatti, come ben sa, per poter ottenere la possibilità di insegnare Religione Cattolica in ogni ordine e grado scolastico ed in tutte le Diocesi d'Italia sono necessarie due condizioni:

- la prima è il possesso del titolo di qualificazione adeguato (che è lo Stato italiano a richiedere e normare);
- la seconda è il possesso dell'idoneità ad insegnare (che è l'Ordinario diocesano a normare e rilasciare).

Alla luce, allora, di quanto lo Stato italiano e la Chiesa richiedono, offriamo queste linee di indirizzo nella speranza sia di chiarire alcuni aspetti giuridico-normativi rispetto a tali condizioni, sia di offrire un servizio alla vostra associazione, che da anni si cura di predisporre, con professionalità e in spirito ecclesiale, corsi di formazione per le insegnanti delle scuole dell'infanzia finalizzati anche all'ottenimento dell'idoneità ad insegnare Religione Cattolica.

1. Titoli di qualificazione professionale

Secondo quanto è contenuto nel DPR 175 del 2012, i titoli di qualificazione professionale per insegnare anche religione cattolica nella propria sezione di una scuola dell'infanzia sono i seguenti.

- *Per chi è già stato insegnante di Religione Cattolica nella propria sezione di una scuola dell'infanzia è titolo di qualificazione professionale l'aver impartito*



- l'Insegnamento della Religione Cattolica per almeno un anno scolastico continuativo (180 gg. consecutivi) nel quinquennio scolastico 2007-2012.
- *Per chi, pur essendo insegnante di scuola dell'infanzia, non è stato ad oggi insegnante anche di Religione Cattolica* è titolo di qualificazione professionale il possesso di uno specifico master accademico di secondo livello per l'Insegnamento della Religione Cattolica approvato dalla CEI.

Questi titoli di qualificazione professionale saranno necessari per poter impartire l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) come insegnanti di scuola dell'infanzia della propria sezione a partire dal 1 settembre 2017.

Per chiarezza, ricordo che il titolo indicato al punto a) vale solo ed esclusivamente per insegnare Religione Cattolica come titolari della propria sezione una volta ottenuta l'Idoneità dell'Ordinario diocesano; non vale invece, per poter insegnare Religione Cattolica come "specialista" nelle scuole dell'infanzia, cioè come insegnante che insegna solo religione in diverse scuole o in diverse sezioni della stessa scuola.

Per insegnare Religione Cattolica nelle scuole dell'infanzia in qualità di specialista, infatti, dal 1 settembre 2017 sarà necessario possedere o il titolo di qualificazione indicato sopra al punto b), oppure uno di questi altri titoli di qualificazione:

- un titolo accademico (baccalaureato, licenza, dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una Facoltà approvata dalla Santa Sede;
- un attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
- una laurea magistrale (3 + 2 anni) in Scienze Religiose conseguita presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose approvato dalla Santa Sede;
- una qualificazione riconosciuta dalla CEI in attuazione al canone 804, par. 1, del Codice di Diritto Canonico e attestata dall'Ordinario Diocesano (solo per sacerdoti, diaconi, religiosi);
- un diploma in Scienze Religiose (3 anni) rilasciato entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14 da un Istituto Superiore di Scienze Religiose riconosciuto dalla CEI.

Evidentemente, tali riferimenti normativi relativi ai titoli di qualificazione professionale per l'IRC non possono essere disattesi e vanno applicati secondo quanto è disposto dal DPR citato.

2. Idoneità

Unitamente ai titoli di qualificazione professionale, per insegnare Religione Cattolica in ogni ordine e grado scolastico sia come insegnanti specialisti, sia come insegnanti titolari di classe o di sezione è necessario il riconoscimento dell'idoneità



da parte dell'Ordinario Diocesano. Data la normativa riferita ai titoli di qualificazione professionale sopra esposta e data la situazione contingente della nostra Diocesi in merito alla questione, da parte del nostro Ufficio (deputato dall'Ordinario Diocesano a concedere l'idoneità ad insegnare Religione Cattolica) si procede in questa direzione.

- *Per le insegnanti di sezione che sono già state impiegate come insegnanti di Religione Cattolica nella propria sezione di una scuola dell'infanzia e sono già in possesso del titolo di qualificazione professionale (poiché hanno insegnato nel quinquennio 2007-2012), viene richiesta la partecipazione ai corsi di formazione da voi organizzati in collaborazione con la Fondazione Lesic per la conferma della loro idoneità all'IRC con conseguente conferimento del Decreto di Idoneità da parte dell'Ordinario diocesano a percorso di formazione concluso.*
- *Per le insegnanti di sezione che non sono ancora state impiegate come insegnanti di Religione Cattolica nella propria sezione di una scuola dell'infanzia e non sono ancora in possesso del titolo di qualificazione professionale (poiché non hanno insegnato nel quinquennio 2007-2012) viene richiesto anzitutto il conseguimento di un master universitario di secondo livello approvato dalla CEI come titolo di qualificazione adeguato ed, in seguito, la partecipazione ai corsi di formazione della Lesic per il conferimento del Decreto di Idoneità da parte dell'Ordinario diocesano.*

Ricordo che l'idoneità è un istituto giuridico regolato dai canoni 804-805 del Codice di Diritto Canonico. Qualora foste a conoscenza di situazioni di insegnanti della scuola dell'infanzia che hanno già l'idoneità o desiderano ottenere l'idoneità ad insegnare Religione Cattolica nella loro sezione, ma fossero venute meno a una delle condizioni segnalate dal Codice di Diritto Canonico per il mantenimento dell'idoneità, è necessario farlo sapere al nostro Ufficio per valutare in che termini attivare un processo di revoca dell'idoneità all'IRC. A questo riguardo mi permetto di allegare a questa lettera alcuni criteri autentici di interpretazione dei canoni 804-805 rispetto a determinate e contingenti situazioni di vita che possono verificarsi in riferimento alla possibilità di revoca dell'idoneità.

3. Modalità attuative

- Stante così la normativa per ciò che riguarda i titoli di qualificazione professionale e stante così l'indirizzo del nostro Ufficio diocesano per ciò che riguarda l'idoneità ad insegnare Religione Cattolica, è importante che il maggior numero di insegnanti che sono nelle condizioni di poter accedere ai percorsi per ottenere l'idoneità all'IRC lo facciano. Diversamente, anche le scuole dell'infanzia cattoliche e paritarie dal 1 settembre del 2017 rischiano di

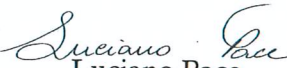


trovarsi nella condizione di dover assumere un'insegnante specialista per l'IRC, pena il fatto di non ottemperare più ai criteri per il riconoscimento della parità.

- Data la natura delle questioni sopra esposte e data la vostra competenza nella formazione delle insegnanti delle scuole dell'infanzia anche per ciò che concerne l'IRC, diventa importante poter agire di comune accordo con il nostro Ufficio per garantire che la normativa concordataria possa essere rispettata e che ogni maestra possa assumere decisioni consapevoli e libere sulla sua vita professionale futura. Per cui, sono a chiedervi la cortesia di verificare la situazione delle maestre che intendono seguire i vostri percorsi di formazione per ottenere anche l'idoneità ad insegnare Religione Cattolica. Tale verifica va fatta tenendo conto che ogni maestra possieda, entro il 1 settembre 2017, i requisiti adeguati sia in merito al titolo di qualificazione professionale sia in merito alle condizioni per l'ottenimento dell'idoneità.
- Al termine della verifica chiederei la cortesia di poter avere da parte vostra un elenco delle maestre che, possedendo tali requisiti, proseguono nel loro cammino di formazione in vista della possibilità di insegnare anche Religione Cattolica nella sezione in cui insegnano.
- A questo proposito mi permetto anche di ricordare come sia necessaria da parte di ogni scuola dell'infanzia che nel quinquennio 2007-2012 ha avuto un'insegnante di IRC titolare di sezione, una dichiarazione scritta da parte della scuola che attesti l'effettivo svolgimento dell'ora e mezza di IRC settimanale da parte di quell'insegnante. Senza tale dichiarazione (che va prodotta e va conservata nella Scuola), non sarà possibile testimoniare allo Stato l'effettivo possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa, come sopra indicato.

Nella certezza che tali indicazioni saranno attentamente prese in considerazione e nel rinnovarvi a nome di tutto l'Ufficio per l'Educazione, la Scuola e l'Università il legame di fiducia che ci unisce ecclesialmente, rimango a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Nel frattempo porgo a lei e a tutti i collaboratori dell'ADASM-FISM un cordiale e fraterno saluto.


Luciano Pace
Responsabile per l'IRC



Sulle condizioni per l'ottenimento dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica

Come noto, per ottenere l'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica occorre, necessariamente, ottemperare ad alcuni requisiti che non sono a discrezione dell'Ufficio diocesano, né tanto meno della singola scuola, bensì sono regolati dalla normativa ecclesiale (nei suoi diversi livelli).

Proprio per favorire una maggiore chiarezza, è utile ricordare la legislazione inerente alla possibilità di acquisizione dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica, riportando innanzi tutto la norma universale che vale per tutta la Chiesa Cattolica contenuta nel Codice di Diritto Canonico; poi, di seguito, le due delibere attuative della Conferenza Episcopale Italiana; infine, alcune indicazioni per aiutare a comprendere con maggiore trasparenza e verità quanto le normative predette indicano.

Canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico (in vigore dal 27 novembre 1983)

Can. 804 - § 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§ 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

Can. 805 - E' diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

Delibera n. 41 della CEI su Riconoscimento e revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (approvata dalla XXXII Assemblea Generale-Roma 14-18 maggio 1990)

§1 L'Ordinario del luogo che riceva da parte di fedeli laici, religiosi, chierici domanda per il riconoscimento dell'idoneità ad insegnare religione cattolica nelle scuole pubbliche o nelle scuole cattoliche è tenuto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dal diritto. In particolare l'Ordinario del luogo deve accertarsi, mediante documenti, testimonianze, colloqui o prove scritte, che i candidati si distinguano per retta dottrina, testimonianza di



vita cristiana e abilità pedagogica. L'Ordinario del luogo riconosce l'idoneità mediante proprio decreto.

§2 L'Ordinario del luogo deve revocare con proprio decreto, ai sensi dei cann. 805 e 804 §2, l'idoneità all'insegnamento della religione cattolica al docente del quale sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

§3 Ricorrendo le circostanze di cui al §2, l'Ordinario del luogo prima di emettere il decreto di revoca dell'idoneità convoca l'insegnante contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni.

Deliberazione della Cei circa *Il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche e cattoliche* (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale - Roma, 6-10 maggio 1991)

§1 L'Ordinario del luogo deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto. A tale scopo, nel verificare, a norma della delibera n.41 § 1, le domande che riceve da parte di fedeli, normalmente si atterrà ai seguenti criteri:

1. Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare religione cattolica: la verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamenti in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza. La necessaria coerenza con i valori da proporre nell'insegnamento della religione cattolica impone inoltre di verificare che non risulti da parte del docente un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

2. Per coloro che aspirano a incarichi di insegnamento della religione cattolica:

2.1. Per quanto riguarda la conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, l'Ordinario si accerta che il richiedente abbia acquisito la formazione adeguata per adempiere nel modo dovuto l'incarico cui aspira, mediante il raggiungimento con merito dei profili di qualificazione previsti dalla normativa vigente.

2.2. Per quanto riguarda l'abilità pedagogica, l'Ordinario si accerta che nel corso degli studi il candidato abbia curato anche la propria preparazione pedagogica (p.es. seguendo il curriculum pedagogico-didattico negli Istituti di Scienze Religiose), e determina ordine, grado e indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente l'insegnante può esercitare la



sua funzione sulla scorta della valutazione delle sue esperienze di servizio educativo, scolastiche e/o ecclesiali, e di eventuali colloqui a prove.

2.3. Per quanto riguarda la testimonianza di vita cristiana, l' Ordinario, oltre a verificare che non risultino da parte del candidato comportamenti pubblici e notori in contrasto con la morale cattolica, si accerta che il medesimo viva coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

Alcune indicazioni sulle situazioni di vita non conformi alla testimonianza di vita cristiana

In base a ciò che si apprende nel punto 2.3 del §1 della delibera Cei del maggio del 1991, i comportamenti che contrastano con la morale cattolica (e che, quindi, non sono in linea con una eccellente testimonianza di vita cristiana) e che comportano per l'Ordinario del luogo, non solo di non concedere, ma anche di revocare un'idoneità previamente concessa, devono essere pubblici e notori, non coerenti con la fede professata e non inseriti nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale.

In tali comportamenti perciò, pur non essendo di per sé coerenti con la testimonianza cristiana, non rientrano le singole, temporanee e limitate mancanze ad uno o più dei precetti della morale cattolica, passibili di essere sanate con l'accostamento autentico al sacramento della riconciliazione.

Piuttosto, sono da considerare come pubblicamente e notoriamente contrastanti con la testimonianza di vita cristiana tutti i comportamenti stabili nel tempo ed attuati in piena libertà e coscienza che contrastano con la morale cattolica.

È importante questa indicazione, perché la Chiesa non entra nel giudizio della coscienza personale, bensì si ferma a guardare oggettivamente quanto consta all'esterno, quanto cioè è verificabile concretamente ad un'osservazione esterna. Questo tratto è segno del desiderio della Chiesa di rispettare con delicatezza la coscienza di ciascuno (non si va a verificare la verità e il grado di pentimento sul perché e il per come delle singole scelte dei singoli fedeli), attenendosi "semplicemente" a quanto è possibile constatare da parte di chiunque, in quanto comportamento *stabile* – non momentaneo – *pubblico e notorio* – lo possono sapere tutti "in foro esterno", cioè dall'osservazione esteriore del comportamento della persona (non si questiona, quindi, sulla *persona*, ma sul *comportamento* della persona).

Fra questi comportamenti, quelli che a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) ed in maniera più consueta si sono riscontrati nella nostra esperienza diocesana, ricordiamo i seguenti:

- pubblica e nota dichiarazione di ateismo o di non appartenenza alla Chiesa cattolica;
- pubblica e nota appartenenza a sette o gruppi religiosi contrastanti con l'insegnamento cattolico (es. Scientology, Testimoni di Geova, ecc...);
- le situazioni di legame con un'altra persona che contrastano con la morale cattolica: la convivenza "*more uxorio*" (cioè vivendo come se si fosse sposati); il matrimonio civile; l'essere conviventi o sposati civilmente dopo una separazione o un divorzio



Ufficio per l' Educazione, la Scuola e l' Università

per cui non sussista la dichiarazione di nullità del precedente matrimonio sacramentale (non cade, dunque, in questo comportamento la situazione di separazione o divorzio senza convivenza o matrimonio civile successivo);

- presbiteri che hanno abbandonato l'esercizio del ministero senza aver regolarizzato la loro situazione davanti all'autorità ecclesiale competente;
- pubblica e nota abitudine alla diffamazione di Dio e della Chiesa (per es. l'abitudine alla bestemmia in pubblico);
- pubblica e nota attività o abitudine a sostenere posizioni in contrasto con il Magistero della Chiesa, sia in materia di fede, sia in materia di morale (per esempio, sostenere l'aborto);
- sentenza passata in giudicato per uno dei reati stabiliti dalla normativa italiana, in particolar modo per quelli commessi nei confronti di minori con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Si ricorda che la revoca dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica non comporta un giudizio etico sulla coscienza e sulla dignità della persona cui l'idoneità è revocata. Per questa ragione, in ogni fase del procedimento di revoca, l'Ordinario è tenuto a tutelare il mantenimento del buon nome e della buona reputazione di colui/colei che subisce tale procedimento, non rendendo pubbliche le motivazioni che sottostanno ad esso, salvo che sia il diretto interessato a renderle note o che siano collegate ad azioni giudiziarie in cui l'interessato è coinvolto.

Brescia, 14 novembre 2013


Luciano Pace
Responsabile per l'IRC


don Raffaele Maiolini
Direttore